



**ISTITUTO COMPRENSIVO 5**  
*"EUGENIO MONTALE"*  
**NAPOLI**

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772  
Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N  
E-MAIL: [naic8gz00n@istruzione.it](mailto:naic8gz00n@istruzione.it) – [naic8gz00n@pec.istruzione.it](mailto:naic8gz00n@pec.istruzione.it)  
Sito web [www.ic5montale.edu.it](http://www.ic5montale.edu.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI  
Prot. 0011241 del 03/12/2021  
01-01 (Uscita)

Napoli, 03/12/2021

A tutto il Personale Docente  
Di Scuola Secondaria I Grado

Primaria e dell'Infanzia

Al personale ATA

ATTI

SITO WEB

**Oggetto: Notifica Decreto-Legge n. 172 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 e Obbligo Vaccinale per il personale scolastico.**

Si invia in allegato il Decreto-Legge in oggetto emarginato che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, oltre che l'obbligo vaccinale, per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

*"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".*

L'obbligo riguarda, pertanto, anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

Il Decreto Legge in oggetto interviene anche sulla durata del cosiddetto Green Pass, modificando i termini relativi alla sua validità, a suo tempo fissati dal D.L.52/2001.

La certificazione verde Covid-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARSCoV-2;

- l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Per quanto riguarda la durata del c.d. Green Pass si segnala che:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione.

Tanto premesso, ai sensi del citato D.L. in oggetto, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati sono tenuti ad esibire allo scrivente Dirigente Scolastico immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accertata l'inosservanza dell'obbligo ne darà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- Dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dal 15 dicembre 2021.

Il Decreto all'art. 2 comma 4 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Dirigente Scolastico per omesso controllo. L'Ufficio competente all'accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale e l'importo della sanzione oscilla dai 400 a 1000 euro ed è irrogata dal Prefetto.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Carnevale  
*Paola Carnevale*

